



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, Sezione V^a Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento portante l'RG n° 17883/17 degli affari civili

tra

[REDACTED] (avv. Umberto Bellomare)

- attore -

e

[REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante Banca [REDACTED] spa (avv.ti [REDACTED]
[REDACTED])

- convenuta -

oggetto: <<rapporti di c/c e altri contratti bancari>>

CONCLUSIONI

v. verbale di trattazione scritta del 1/3/21

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] Giuseppe – premesso di essere intestatario di conto corrente e collegato deposito titoli presso l'allora Banca [REDACTED] spa – deduce la violazione del TUF da parte di quest'ultima nelle operazioni di vendita delle azioni di Banca Popolare di Vicenza meglio specificate in atti, viziate pure da dolo o comunque da errore essenziale; chiede dunque la declaratoria di inefficacia, l'annullamento o la risoluzione delle predette operazioni di vendita, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno lui derivato dalla perdita totale dell'investimento, pari a complessivi €. 175.100,00, oltre ad interessi compensativi e rivalutazione monetaria.

Allega l'attore a fondamento della propria domanda che:

- che dietro le rassicurazioni della banca, la quale rappresentava la sicurezza delle azioni bpv, in quanto titoli “*a scopo mutualistico e a rischio limitato di oscillazione, con facoltà, in ogni caso, di rimborso*

immediato rimborso e di pronta negoziazione su semplice richiesta del medesimo”, l’attore investiva “la rilevante complessiva somma di € 175.100,00, secondo i contratti qui di seguito sinteticamente indicati, tutti prodotti in copia :1) Contratto sottoscritto in data 12.10.2010 relativo a 150 azioni di BpVi per il corrispettivo di € 9.225,00; 2) Contratto sottoscritto in data 02.09.2013 relativo a n.1047 azioni, per l’importo € 65.137,50; 3) Contratto sottoscritto in data 02.09.2013 relativo ad obbligazioni di importo complessivo di € 65.137,50 (poi trasformate in 1499,61 azioni al prezzo di € 48,00 ciascuna, che con il premio del 10% del valore nominale risultavano avere un controvalore di € 71.981,25); 4) Contratto sottoscritto in data 27.08.2014 relativo a 560 azioni, importo complessivo € 35.000,00”;

- che nel 2015 l’attore apprese dai mezzi di informazione che BPV aveva problemi di solidità finanziaria ma, recatosi presso Banca [REDACTED], fu ancora una volta rassicurato circa la bontà degli acquisti effettuati, salvo poi apprendere, ancora una volta dai mezzi di informazione, che il valore delle azioni era praticamente azzerato e chiedere invano la restituzione delle somme versate.
- che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato BPV per le modalità di collocamento delle azioni nel periodo 2013-2015, tali da condizionare e limitare la libertà di scelta dei sottoscrittori, indotti all’acquisto di titoli difficilmente negoziabili e liquidabili dalla prospettiva di accedere a condizioni di credito agevolate.

Radicatasi la lite, si è costituita Intesa Sanpaolo spa, quale società incorporante Banca [REDACTED] spa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle domande svolte nei suoi confronti e, comunque, l’infondatezza delle stesse.

Istruita la procedura a mezzo dell’assunzione delle prove orali, all’udienza in epigrafe indicata il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precise dalle parti, concedendo i termini di cui all’art. 190 cpc.

*

2.- Così compendiata la *res* litigiosa, in via pregiudiziale va rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca relativamente alle pretese svolte nei suoi confronti dall’attore.

Mette conto osservare al riguardo che la disciplina dettata dal D.L. 99/17 convertito con legge 121/17, invocata da parte convenuta a sostegno della eccezione di carenza di legittimazione passiva di Banca [REDACTED] spa, riguarda “*l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato*” (art. 1).

Le cessioni disciplinate (art. 2 e 3) sono quelle poste in essere dai commissari liquidatori di BPV spa e BV spa e da tali cessioni sono espressamente esclusi, giusta art. 3 co. 1 lett. b) e c), “*i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività*”.

Il fatto che l’art. 3.1.1 del contratto di cessione richiamato nel d.l. preveda che per passività e attività incluse nella cessione “*si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell’insieme aggregato*” e che l’art. 4 relativo alle c.d. “*operazioni di ribilanciamento*” stabilisca la possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di “attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all’articolo 2, co. 1” (con conseguente riespansione della sua responsabilità), non vale a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione (peraltro nel caso di specie ancora da accertare) – quale quella per cui è causa – siano incluse nella cessione.

Sarebbe, infatti, irrazionale escludere espressamente dalle cessioni tali passività quando relative alle banche in liquidazione e includervi in via interpretativa quelle delle partecipate, tale essendo Banca [REDACTED] spa.

Il fatto che tali passività siano escluse dalla cessione a [REDACTED] non vale tuttavia a dimostrare che le partecipate non debbano rispondere di tali passività in proprio, facendole gravare sulle LCA.

L'art. 1 del decreto individua infatti espressamente i soggetti in liquidazione in BPV e VB [art. 1 co. 1^a ult. cpv.: *“ai fini del presente decreto per «soggetti sottoposti a liquidazione» si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2”*] e l'art. 2 co. 2^a dello stesso testo prevede che, dopo l'adozione dei decreti di cui al co. I [ndr quelli di liquidazione e relativa attuazione compresi quelli aventi a oggetto le cessioni], *“l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”*.

Del resto, un'interpretazione di segno contrario presterebbe il fianco a evidenti censure di incostituzionalità in relazione all'art. 47 della Carta fondamentale che tra l'altro incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e comunque sarebbe irragionevole. Posto infatti che le società partecipate dalle banche in liquidazione non sono a loro volta sottoposte a tale procedura e posto che le cessioni postulano un massiccio ricorso ad aiuti di Stato, ritenuti compatibili con l'art. 107 del trattato UE dalla commissione europea perché funzionali a evitare tensioni economiche e a consolidare il settore creditizio nel Paese; è evidente che la cessione di attività, passività o rapporti di società del gruppo da parte dei commissari liquidatori delle banche in liquidazione, per i ceduti, si risolve in un vantaggio considerata la solvibilità e solidità del cessionario.

Ritenere che le passività delle partecipate non cedute transitino automaticamente dalla sfera patrimoniale delle partecipate a quella della partecipante in Ica comporta, all'evidenza, un effetto contrario alla ratio della disciplina esaminata, estendendo di fatto ai creditori delle partecipate gli effetti dell'insolvenza della partecipante.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, va rigettata l'eccezione sollevata da [REDACTED] spa al fine di far valere il proprio (presunto) difetto di legittimazione passiva sostanziale.

Ciò posto, e procedendo all'esame delle pretese risarcitorie, l'attore lamenta che l'intermediario, venendo meno ai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento, nonché ai connessi obblighi informativi e di salvaguardia, lo avrebbe indotto a sottoscrivere ordini di acquisto di azioni della Banca Popolare di Vicenza, speculative e non adeguate al profilo di rischio degli stessi; con successiva perdita da parte sua, per effetto di un drastico calo di tali titoli, dell'intero capitale investito.

Premesso che la natura “*a rischio medio - alto*” delle azioni acquistate non è contestata dalla banca, occorre accertare l'adempimento (o meno) da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi contrattuali sullo stesso gravanti in relazione ai singoli casi sottoposti al vaglio del Tribunale.

Si rileva sul punto che l'art. 21 TUF, la cui violazione viene dedotta nel caso in oggetto, prevede una serie di obblighi di diligenza, di correttezza e di trasparenza a carico dell'intermediario finanziario, obblighi che si estrinsecano nei confronti della clientela mediante un'articolata attività di acquisizione di tutte le informazioni necessarie e una costante informazione della stessa con riguardo ai possibili investimenti e connessi rischi.

Gli artt. 26 e 28 del reg. Consob (espressione del dettame *Know your customer rule*) declinano ulteriormente gli obblighi di informazione che gravano sugli intermediari, sancendo da un lato (art. 26) un obbligo di conoscenza degli strumenti finanziari da essi stessi offerti, conoscenza che deve essere adeguata al tipo di prestazione da fornire, con obbligo di operare al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio di investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore e, al contempo, imponendo (art. 28), prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione di servizi di investimento, di: a) richiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, in ordine alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al

rischio; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Inoltre, l'intermediario finanziario è tenuto a garantire una conoscenza effettiva dello specifico prodotto venduto misurato e rapportato al profilo di investimento del cliente, verificando, ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob (espressione del principio della *suitability rule*), che l'investitore abbia ben compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla sua situazione patrimoniale (Trib. Bologna, 22 maggio 2007). Nonché, infine, ad astenersi dall'effettuare operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell'ordine preceduta dalla esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.

La normativa passata in rassegna mira a garantire l'interesse particolare dei singoli investitori e, al contempo, quello generale (recte: pubblico) all'integrità del mercato finanziario, ovvero ad assicurare correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione: la corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono l'alea connessa agli investimenti finanziari entro quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, ed elidono, tendenzialmente, il rischio non necessario, evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole sul risparmiatore.

Ciò debitamente premesso, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale la condotta serbata dall'intermediario non può dirsi connotata dalla diligenza richiesta ad un professionista nel settore finanziario.

Nel dettaglio, l'attore ha dimostrato di aver acquistato, in data 12.10.2010, 150 titoli azionari BPVi per un controvalore di € 9.225,00; in data 02.09.2013 n.1047 azioni BPVI per un controvalore di € 65.137,50; in data 02.09.2013 n. 1499,61 Azioni BPVI per un controvalore di € 71.981,25; in data 27.08.2014 n. 560 Azioni BPVI per un controvalore di € 35.000,00.

L'attore lamenta di non avere ricevuto informazioni relative alle caratteristiche dei titoli acquistati; assume inoltre che l'investimento non era adeguato al suo profilo di rischio.

A fronte di tali allegazioni la banca ha dedotto la correttezza del proprio operato, tuttavia non ha offerto prova alcuna circa la consegna del prospetto relativo all'Offerta dello specifico prodotto finanziario in concreto acquistato dall'attore.

In merito a quanto riportato nei preordini di acquisto rinvenuti agli atti (quello effettuato in data 22.5.14, cfr. doc. allegato al fascicolo di parte convenuta), si legge che *“le caratteristiche sul prodotto finanziario sono descritte nell'informativa consegnata e condivisa preliminarmente all'operazione”*. Nelle schede di adesione alle offerte sottoscritte dall'attore (quelle relative agli aumenti di capitale 2013 e 2014, cfr. doc. allegati al fascicolo di parte convenuta) prodromiche agli ordini, si legge in premessa: 1) che il cliente *“dichiara di aver preso visione del prospetto relativo all'Offerta messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di BPV scpa (la banca o l'emittente)”, presso le filiali del gruppo BPV, nonché sul sito internet dell'emittente; 2) come è composto il prospetto in questione (documenti di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari e nota di sintesi depositate presso la Consob con relativi estremi identificativi); 3) che il cliente *“dichiara di essere consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento richiamati alla sezione D della nota di sintesi, al capitolo 2 della nota informativa sugli strumenti finanziari e al capitolo 4 del documento di registrazione”*.*

Il contenuto delle dichiarazioni testé riportate non è tuttavia idoneo, di per sé solo, a dimostrare l'assolvimento da parte della banca degli obblighi informativi previsti dalla normativa citata.

Come infatti la S.C. ha ripetutamente chiarito:

-“*in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della delibera Consob del 1 luglio 1998 n. 11522) applicabile "ratione temporis", prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente”* (cfr. Cass. sez. 1^a civ. n. 22147/10);

-“*in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa*

valutazione del "grado di rischiosità", non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente" (cfr. Cass. sez. 1^ª civ. n. 11412/12, nonché cass. sez. 1^ª civ. n. 20178/14).

Manca, dunque, la prova che i predetti documenti siano stati consegnati al cliente prima della sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Neppure vi è prova che prima della sottoscrizione dei vari aumenti di capitale a Piazza Giuseppe sia stata consegnata la scheda del prodotto finanziario acquistato. Tanto meno risulta provato che gli operatori della banca abbiano illustrato agli attori il contenuto del prodotto, non avendo la convenuta articolata richieste di prova orale sul punto.

L'assolvimento degli obblighi informativi di cui si è detto non emerge neppure dalle prove orali assunte su istanza dell'attore.

Va richiamata al riguardo la deposizione di [REDACTED] Maria Rosa, dipendente della filiale di Sciacca della banca ove [REDACTED] ha effettuato gli investimenti per cui è causa; la stessa, sentita in merito alle informazioni fornite al cliente in occasione degli acquisti, si è limitata ad affermare *"preciso che i miei colleghi presentavano le azioni come a scopo mutualistico e a basso tasso di rischio, ciò come emerge anche dalla domanda di ammissione a socio; in generale al cliente venivano forniti diversi prodotti in base al tipo di cliente, non so cosa fu detto al [REDACTED] non so se la banca ricevesse un ritorno di qualche genere dalla attività di rendicontazione; il [REDACTED] venne più volte a chiedere informazioni al direttore della banca in merito alle azioni, nulla so in ordine a tali informazioni; le conversazioni avvenivano a porta chiusa per motivi di privacy"*.

Se con riferimento alla posizione dell'attore nulla è dato trarre da tale deposizione in merito all'assolvimento ad opera dell'istituto degli obblighi informativi, la circostanza che, come testualmente affermato dal testimone, le azioni *de quibus*

venissero presentate come “*a scopo mutualistico e a basso tasso di rischio*” (circostanze poi rilevatesi non veritieri), rende verosimile che anche all’attore (così come agli altri clienti) non siano state fornite le informazioni necessarie per pervenire ad una corretta autodeterminazione in merito agli acquisti compiuti.

Il mancato assolvimento degli obblighi informativi integra certamente gli estremi di un grave inadempimento contrattuale (ex art. 1455 cc), avendo in concreto precluso all’investitore una scelta consapevole in ordine all’investimento compiuto; ciò rende superflua - ai fini dell’accoglimento dell’azione risarcitoria - ogni ulteriore considerazione in ordine sia alla sostenuta inadeguatezza dell’operazione effettuata al profilo del cliente, sia, più in generale, al dedotto non corretto *modus operandi* seguito da Banca [REDACTED] nella negoziazione delle azioni bpvi (cfr. Cass. sez. 5^a civ. ord. n. 363/19 in ordine alla decidibilità della causa sulla base della “*ragione più liquida*” cioè della “*questione ritenuta di più agevole soluzione*”).

Ai fini della quantificazione del pregiudizio risarcibile (ex art. 1223 c.c.) e, segnatamente, della perdita subita, occorrerà prendere in considerazione l’ammontare degli investimenti effettuati dall’attore, pari ad €. 175.100,00, cui vanno aggiunti - trattandosi di debito di valore - rivalutazione monetaria ed interessi compensativi a far data dal 25.6.2017 (data di sottoposizione della BPV spa a L.C.A. e di perdita da parte dei titoli azionari della banca dell’intero loro valore) a quella della pubblicazione della presente sentenza. Si ottengono pertanto €. 181.970,38 (= €. 179.827,70 per capitale rivalutato + €. 2.142,68 per interessi legali) che l’intermediario è tenuto a corrispondere all’attore a titolo risarcitorio.

*

4. - Le spese di lite – che si liquidano in dispositivo ex DM 55/14 e succ. mod. – seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.

P.Q.M.

- condanna [REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere all’attore l’importo di €. 181.970,38, oltre ad interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna [REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all’attore le spese di lite che si quantificano in €. 786,00 per

spese vive ed in €. 7.795,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge.

Palermo, lì 24.5.21

Il Giudice Unico

dott. Andrea Illuminati